

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI CONSORTILI DEL VILLAGGIO DI CALA DI ROSA MARINA OSTUNI – BR

ART. 1 OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Speciale, di seguito denominato per brevità “Capitolato”, disciplina ed ha come oggetto i lavori di manutenzione straordinaria degli immobili consortili del Villaggio di Cala di Rosa Marina – Ostuni-(Br), di seguito solo CO.V.CA.

Le prestazioni/attività sono quelle indicate nel successivo art. 2 più precisamente descritte nell’Allegato “Descrizione Lavori e Schema offerta”.

ART. 2 PRESTAZIONI RICHIESTE

Il servizio oggetto dell’appalto consiste nella manutenzione straordinaria degli immobili consortili come di seguito indicato:

- Nuove opere edili;
- Intonaci;
- Posa in opera di pavimenti, rivestimenti, porte, infissi, impianti ed accessori bagni.

I lavori summenzionati sono più precisamente descritti nell’Allegato “Descrizione Lavori e Schema offerta”.

ART. 3 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto dell’appalto dovrà essere espletato secondo le modalità che saranno oggetto di regolare contratto.

In particolare, periodi, tempi ed orari verranno tempestivamente ed anticipatamente segnalati da parte del CO.V.CA. che provvederà a comunicarli al Referente della Ditta.

ART. 4

IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo posto a base d'asta per l'appalto è complessivamente di € 24.000,00 (ventiquattromila/00) oltre IVA.

Si informa che gli oneri della sicurezza, non sono soggetti a ribasso, sono pari a € 1.000,00 (mille/00).

Non sono ammesse offerte in aumento sui prezzi posti a base di gara.

ART. 5

OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

Nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto, la Ditta dovrà:

- a) Impiegare personale in possesso di adeguata professionalità nonché dei requisiti di legge;
- b) Operare nel rispetto della vigente normativa contributiva e previdenziale ai sensi del D.P.R. aprile 1993 n.203, ottemperando all'obbligo di iscrizione degli operatori all'INPS;
- c) Provvedere, a propria cura e spese, alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti, con particolare riguardo alle normative sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori;
- d) Osservare ed applicare scrupolosamente tutte le normative relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso delle cooperative;
- e) Applicare obbligatoriamente e scrupolosamente le disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza, e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) Farsi carico delle attrezzature, manodopera e del materiale secondo quanto occorrente e utile per l'esecuzione delle prestazioni;
- g) Depositare presso gli uffici consortili l'elenco dei mezzi da impiegare nell'espletamento dei servizi e l'elenco dei nominativi dei dipendenti che saranno impiegati.
- h) I dipendenti della Ditta dovranno essere muniti di tesserino identificativo.
- i) Comunicare il nominativo di un Responsabile della Ditta per comunicazioni di eventuali variazioni sui programmi di lavoro.

ART. 6

CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il CO.V.CA. si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte della Ditta delle disposizioni contenute nel presente capitolato ed alla qualità del servizio erogato. Qualora, da tali controlli, il servizio dovesse risultare non conforme al Capitolato, l'Affidatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare i malfunzionamenti rilevati.

ART. 7

ULTERIORI OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

L’Affidatario è obbligato, a propria cura e spesa, a provvedere all’espletamento delle attività oggetto del presente capitolato speciale d’appalto, con propria organizzazione imprenditoriale e professionale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione o di lavoro dipendente tra i soggetti incaricati e la Società.

Pertanto, l’Affidatario dovrà tenere indenne il CO.V.CA. da qualsiasi eventuale pretesa o azione dei propri dipendenti o collaboratori; rispettare tutte le prescrizioni legislative, regolamentari, amministrative in materia di contratti di lavoro, di previdenza e di assistenza sociale e di obblighi fiscali e di sicurezza del personale; adottare quindi i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi e per evitare danni a persone, beni pubblici e privati, nonché ad osservare e fare osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e degli infortuni e sicurezza sul lavoro, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 81/2008. Ogni responsabilità per infortuni e danni e quant’altro dovesse comunque derivare ricadrà sulla Ditta, senza che il CO.V.CA. o i suoi incaricati a qualsiasi titolo possano essere coinvolti sotto ogni profilo.

La ditta appaltatrice è tenuta, altresì, a:

- a. Rispettare tutte le modalità di espletamento del servizio richieste dal presente Capitolato e contenute nel progetto presentato;
- b. Non effettuare alcuna opera in aggiunta, in alternativa o qualsivoglia variante senza una preventiva comunicazione sottoscritta per accettazione da parte del CO.V.CA.;
- c. Provvedere alla regolare assunzione del personale addetto al servizio oggetto del presente capitolato;
- d. Essere in regola con tutte le disposizioni in materia retributiva e previdenziale (D.U.R.C.);
- e. Osservare le disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- f. Rispettare le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l’invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire durante l’esecuzione del servizio;
- g. Essere in regola con il pagamento delle imposte, nonché pagamento di ogni tassa presente e futura.

La ditta appaltatrice, infine, sottoscrivendo il presente capitolato, solleva pienamente il CO.V.CA. da qualsiasi responsabilità derivante dall’inosservanza degli obblighi qui richiamati

ART. 8

RESPONSABILITA’ VERSO PRESTATORI DI LAVORO E TERZI

La ditta appaltatrice sarà responsabile, civilmente e penalmente, dell’incolumità e sicurezza del proprio personale, di quello CO.V.CA. e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, tenendo sollevato il CO.V.CA. da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in

dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto; a tal fine dovrà adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessari allo scopo.

ART. 9

DANNI

La ditta appaltatrice sarà responsabile di tutti i danni a beni di CO.V.CA. e dei propri Consorziati che il CO.V.CA. riscontrasse esistenti nei luoghi oggetto del servizio; la ditta stessa potrà ottenere l'esonero da tale responsabilità qualora provi che tali danni siano del tutto estranei all'attività dei propri dipendenti.

Per i danni di beni di proprietà del CO.V.CA. o dei suoi Consorziati, la ditta dovrà provvedere immediatamente alle necessarie riparazioni, sostituzioni e ripristino delle cose mancanti e/o danneggiate. In difetto vi provvederà il CO.V.CA., direttamente o per mezzo di altra ditta, addebitandone l'importo alla ditta appaltatrice mediante trattenuta diretta sui corrispettivi dovuti.

L'accertamento dei danni sarà effettuato in presenza dei delegati della ditta e dal dipendente del CO.V.CA. individuato quale direttore dell'esecuzione nell'ambito del contratto.

ART. 10

VERIFICA E REGOLARE ESECUZIONE

Le prestazioni oggetto dell'appalto sono sottoposte a verifica di regolare esecuzione, ovvero alla conformità delle prestazioni eseguite con quanto pattuito nel contratto di appalto.

Le verifiche sono eseguite dal Direttore dell'Esecuzione nominato dal CO.V.CA. che sottoscriverà l'attestazione di regolare esecuzione.

Il CO.V.CA. ha la facoltà di risolvere il contratto in tutto o in parte, ove le verifiche di regolare esecuzione evidenzino il perdurare delle cause di non conformità nonostante ne abbia dato notizia alla ditta con lettera raccomandata A/R. o PEC equipollente.

ART. 11

FATTURAZIONE

Il corrispettivo, fisso ed immutabile è comprensivo di tutti gli oneri necessari per l'espletamento dei servizi richiesti.

Il corrispettivo del servizio verrà fatturato dalla Ditta nelle modalità espressamente indicate nel contratto tra le parti, previo accertamento, da parte del Direttore dell'Esecuzione, della regolarità contributiva (D.U.R.C.).

Le fatture dovranno essere indirizzate all'ufficio del CO.V.CA. L'aggiudicatario deve comunicare al CO.V.CA. gli estremi del conto corrente, bancario o postale, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale.

ART. 12

CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO – SUBAPPALTO

È assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto e dei crediti relativi, è tassativamente vietato il subappalto parziale o totale.

Il CO.V.CA. si riserva ogni azione risarcitoria nei confronti della Ditta.

ART. 13

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il CO.V.CA. potrà procedere a dichiarare la risoluzione automatica del contratto *ex art. 1456* del Codice Civile, mediante semplice lettera raccomandata A/R o PEC equipollente senza bisogno di messa in mora e di intervento del magistrato, e ferme restando comunque le penalità da irrogarsi ed ogni responsabilità sorta in capo alla Commissionaria, qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti casi:

- a) Nei casi di frode, di grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte della Commissionaria;
- b) Inadempimento reiterato alle disposizioni del Responsabile dell'Esecuzione della fornitura riguardo ai modi e ai tempi di esecuzione delle prestazioni;
- c) Nei casi di cessazione dell'Impresa, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di stato di moratoria;
- d) Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- e) Reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali;
- f) Inadempimento dell'art. 12 del presente Capitolato.
- g) Realizzazione di opere non autorizzate da parte del CO.V.CA.

ART. 14

RECESSO

In caso di recesso anticipato, la Ditta avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate e riconosciute dal CO.V.CA. fino alla data della comunicazione del recesso, con espressa esclusione della possibilità di richiedere qualsivoglia compenso aggiuntivo a qualsiasi titolo.

ART. 15

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La ditta è responsabile del trattamento dei dati personali dell'Ente dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto. Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.

ART. 16
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge in vigore.

ART. 17
FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente il Foro di Brindisi.

PER ACCETTAZIONE

Data: _____

Timbro e firma: _____